



LEGGE DI BILANCIO 2021
LE PRINCIPALI NORME E RISORSE PER IL SOCIALE
ED IL SOCIO-SANITARIO

LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023
(Supplemento ordinario n. 46 alla G.U. n. 322 del 30-12-2020)**

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

➤ **FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA (commi 2-7)**

Nello stato di previsione del MEF è istituito un fondo, di cui una quota non inferiore a 5.000 milioni di euro e non superiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 è destinata all'assegno universale e servizi alla famiglia. Al contempo, il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, istituito dalla legge di bilancio 2020 (art. 1 c. 339 legge 160/2019), è incrementato di 3.012,1 milioni di euro per l'anno 2021.

➤ **INCREMENTO FONDO FAMIGLIA (commi 23-26)**

Il Fondo per le politiche della Famiglia (art. 19 c. 1 d.l. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) per l'anno 2021 è incrementato di 50 milioni di euro, da destinare al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro. Le modalità di attribuzione delle risorse sono definite con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il MEF, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Il Fondo per le politiche della Famiglia è inoltre incrementato di 500 mila euro per il 2021 per il finanziamento delle attività di associazioni che prestino assistenza psicologica ai genitori che affrontano il lutto per la perdita di un figlio.

➤ **ESTENSIONE CONGEDO DI PATERNITA' AI CASI DI MORTE PERINATALE (comma 25)**

Il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo viene esteso ai casi di morte perinatale.

➤ **ISTITUZIONE FONDO PER L'ACCOGLIENZA DI GENITORI DETENUTI CON BAMBINI AL SEGUITO IN CASE-FAMIGLIA PROTETTE (commi 322-323)**

Per contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. I criteri e le modalità di riparto del fondo tra le regioni sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, di concerto con il MEF, sentita la Conferenza unificata.

➤ **BONUS BEBE' (ASSEGNO DI NATALITA') (COMMA 362)**

L'assegno di natalità è riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La misura è finanziata con 340 milioni di euro per l'anno 2021 e con 400 milioni di euro per l'anno 2022, tramite la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.

➤ **CONGEDO DI PATERNITA' (COMMI 363-364)**

Viene prorogato il congedo obbligatorio di paternità per il padre lavoratore dipendente, elevandone la durata a 7 giorni per il 2020 e a 10 giorni per il 2021. La misura è finanziata per l'anno 2021 con 106,1 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia, rifinanziato dalla presente legge di bilancio.

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA POVERTA'

➤ **INCREMENTO FONDO PARI OPPORTUNITA' PER DONNE VULNERABILI IN CONDIZIONI DI POVERTA' (comma 28)**

Al fine di contenere i gravi effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19 c. 3 d.l. 223/2006 convertito con modificazioni dalla legge 248/2006) è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

➤ **INCREMENTO FONDO POVERTA' PER I CARELEAVERS (comma 335)**

Per prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria ("careleavers"), la quota del Fondo Povertà è integrata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Le risorse sono riservate a finanziare interventi sperimentali in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza, fino al compimento del ventunesimo anno d'età.

➤ **SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI PENSIONE DI CITTADINANZA (comma 337)**

A decorrere dal 1° gennaio 2021 ai beneficiari di Pensione di cittadinanza che risultino titolari di altra prestazione pensionistica erogata dall'INPS, il beneficio è erogato insieme a detta prestazione pensionistica e senza i vincoli di utilizzo legati alla Carta RdC disposti per i beneficiari di Reddito di Cittadinanza.

➤ **REDDITO DI CITTADINANZA (comma 371)**

Le risorse del Fondo per il Reddito di Cittadinanza, finalizzate all'erogazione del beneficio economico del RdC e della Pensione di Cittadinanza, sono incrementate di:

- 196,3 milioni di euro per l'anno 2021
- 473,7 milioni di euro per l'anno 2022
- 474,1 milioni di euro per l'anno 2023
- 474,6 milioni di euro per l'anno 2024
- 475,5 milioni di euro per l'anno 2025
- 476,2 milioni di euro per l'anno 2026
- 476,7 milioni di euro per l'anno 2027
- 477,5 milioni di euro per l'anno 2028
- 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

➤ **FONDO DERRATE ALIMENTARI PER INDIGENTI (comma 375)**

Il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti (art. 58 c. 1 d.l. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge 134/2012), istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2021.

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA

➤ **ISTITUZIONE FONDO PER L'ALZHEIMER E LE DEMENZE (commi 330-332)**

E' istituito presso il Ministero della salute il Fondo per l'Alzheimer e le demenze, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato al finanziamento delle linee di azione previste dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in applicazione del Piano nazionale demenze, approvato con accordo del 30 ottobre 2019 dalla Conferenza Stato-regioni, nonché al finanziamento di investimenti volti al potenziamento della diagnosi precoce, del trattamento tempestivo e del monitoraggio dei pazienti con malattia di Alzheimer. I criteri e le modalità di riparto del Fondo, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme, sono individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.

➤ **ISTITUZIONE NUOVO FONDO PER I CAREGIVER FAMILIARI (comma 334)**

È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare.

N.B.: già la legge di bilancio 2018 aveva istituito un fondo per i caregiver con le stesse finalità per il 2018, 2019 e il 2020. Sul riparto delle risorse per quel triennio, pari a circa 68 milioni, la Conferenza Unificata ha sancito intesa il 16 ottobre 2020.

➤ **SOSTEGNO ALLE MADRI CON FIGLI CON DISABILITA' (commi 365-366)**

Alle madri disoccupate o monoreddito facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%, è concesso un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 che costituisce limite massimo di spesa. I criteri per l'individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione del contributo sono disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

➤ **INCREMENTO FONDO AUTISMO (commi 454-455)**

Si dispone un incremento del Fondo per i disturbi dello spettro autistico di 50 milioni di euro per il 2021. Inoltre, si sostituisce il comma 402 dell'art.1 della legge di bilancio 2016, disponendo che, con regolamento adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il MEF, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo per i disturbi dello spettro autistico, destinato ai seguenti settori di intervento:

- a) per una quota pari al 15%, allo sviluppo di progetti di ricerca riguardanti le basi eziologiche, la conoscenza e il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nonché le buone pratiche terapeutiche ed educative;
- b) per una quota pari al 25%, all'incremento del numero delle strutture semiresidenziali e residenziali, pubbliche e private, con competenze specifiche sui disturbi dello spettro autistico, in grado di effettuare il trattamento di soggetti minori, adolescenti e adulti; il contributo per le strutture private è erogato subordinatamente al conseguimento dell'accreditamento da parte del Servizio sanitario nazionale;
- c) per una quota pari al 60 per cento, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione delle terapie previste dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanità.

DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI

➤ **INCREMENTO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE PER MIGLIORAMENTO SERVIZI SOCIALI E POTENZIAMENTO ASILI NIDO (commi 791-794)**

Al fine di incrementare le risorse da destinare allo sviluppo e all'ampliamento dei servizi sociali comunali svolti in forma singola o associata dai comuni delle regioni a statuto ordinario e il livello di servizio in relazione all'aumento del numero di posti disponibili negli asili nido comunali, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è incrementata dei seguenti importi:

- a) Per lo sviluppo dei servizi sociali, incremento di:
 - 215.923.000 euro per l'anno 2021
 - 254.923.000 euro per l'anno 2022

- 299.923.000 euro per l'anno 2023
- 345.923.000 euro per l'anno 2024
- 390.923.000 euro per l'anno 2025
- 442.923.000 euro per l'anno 2026
- 501.923.000 euro per l'anno 2027
- 559.923.000 euro per l'anno 2028
- 618.923.000 euro per l'anno 2029
- 650.923.000 euro annui a decorrere dall'anno 2030;

b) Per il potenziamento degli asili nido, incremento di:

- 100 milioni di euro per l'anno 2022
- 150 milioni di euro per l'anno 2023
- 200 milioni di euro per l'anno 2024
- 250 milioni di euro per l'anno 2025
- 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

I contributi per lo sviluppo dei servizi sociali sono ripartiti in proporzione al rispettivo coefficiente di riparto del fabbisogno standard calcolato per la funzione "Servizi sociali" e approvato dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard. Gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali, sono stabiliti entro il 30 giugno 2021 e successivamente entro il 31 marzo dell'anno di riferimento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard con il supporto di esperti del settore, e previa intesa in sede di Conferenza Stato-città. In caso di mancata intesa oltre il quindicesimo giorno dalla presentazione della proposta alla Conferenza Stato-città, il decreto può essere comunque emanato. Modalità simili sono previste anche per i contributi dedicati agli asili nido.

➤ **ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI DI ASSISTENTI SOCIALI (commi 797-804)**

La norma, che accoglie parzialmente una richiesta dell'ANCI, è finalizzata a potenziare il sistema dei servizi sociali territoriali, attraverso la concessione di un contributo economico statale per l'assunzione a tempo indeterminato di assistenti sociali da parte degli ambiti territoriali e dei Comuni che ne fanno parte. Il contributo ha natura strutturale, e ammonta:

- a 40.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto in numero eccedente il rapporto di 1 a 6.500 residenti e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 5.000 residenti;
- a 20.000 euro annui per ogni assistente sociale assunto a tempo indeterminato dall'ambito, ovvero dai comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.

Di conseguenza per beneficiare del contributo statale, gli ambiti devono garantire con risorse proprie il rapporto di 1 assistente sociale per 6.500 residenti.

Si definisce una modalità di monitoraggio prevedendo che entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ambito territoriale, anche per conto dei Comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell'ambito e per ciascun comune, con riferimento all'anno precedente e alle previsioni per l'anno corrente il numero medio di assistenti sociali in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (ed equivalente a tempo pieno) e la suddivisione dell'impiego degli assistenti sociali per area di attività.

Il contributo è attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le somme necessarie all'attribuzione dei contributi sono determinate, sulla base dei prospetti riassuntivi inviati dagli ambiti territoriali, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 30 giugno di ciascun anno. In caso di mancata o tardiva trasmissione dei prospetti riassuntivi da parte degli ambiti, non sono attribuiti loro contributi.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definisce con decreto le modalità in base alle quali il contributo attribuito all'ambito territoriale è suddiviso tra i comuni che ne fanno parte, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative ai servizi sociali.

Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 797 sono effettuate a valere sulle risorse di cui al comma 799 e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del DL n. 34/2019. Viene espressamente richiamato l'art. 57, comma 3-septies, del DL n. 104/2020, in base al quale le spese di personale etero-finanziate, e le corrispondenti entrate, non rilevano ai fini del rispetto dei valori-soglia individuati dal DM 17 marzo 2020 per la definizione della capacità assunzionale dei Comuni.

Si prevede la possibilità fino al 31 dicembre 2023 di indire procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale con qualifica di assistente sociale che possieda tutti i requisiti di cui all'articolo 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno.

La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale è incrementata di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Corrispondentemente, la dotazione del Fondo per le politiche sociali è ridotta di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.

ALTRE DISPOSIZIONI DI INTERESSE

➤ ACCREDITAMENTO ATTIVITA' DI CURE DOMICILIARI (comma 406)

Il comma modifica alcuni articoli del d.lgs. 502/1992 in relazione all'estensione della disciplina autorizzatoria per l'accREDITAMENTO delle attività di cure domiciliari, e in particolare:

- all'articolo 8-ter, comma 2, si prevede l'estensione dell'autorizzazione richiesta per l'esercizio di attività sanitarie anche alle strutture che erogano cure domiciliari.

- all'articolo 8-quater, comma 1, in materia di rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale da parte della regione alle strutture autorizzate, si aggiungono, oltre alle strutture pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, anche le organizzazioni pubbliche e private autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari. Anche per tali ulteriori soggetti, la richiesta di accREDITAMENTO istituzionale sarà pertanto autorizzata subordinatamente alla rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale ed alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

- all'articolo 8-quinquies, comma 2, riguardo agli accordi per l'individuazione di responsabilità, di indirizzi per la formulazione dei programmi di attività, di determinazione dei piani per le alte specialità e per la rete dei servizi di emergenza, e dei criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture, vengono estese alle organizzazioni pubbliche e private non accreditate per l'erogazione di cure domiciliari le specifiche disposizioni relative ai contratti stipulati da regioni e aziende sanitarie locali con le strutture private.

➤ **TELEMEDICINA (comma 444)**

Il comma impegna le regioni a destinare una quota pari allo 0,5% dello stanziamento del programma di investimenti in edilizia sanitaria, all'acquisto, da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, di dispositivi e applicativi informatici che consentano di effettuare refertazione a distanza, consulto tra specialisti e assistenza domiciliare da remoto (telemedicina).

PRINCIPALI LINEE ATTIVE DI FINANZIAMENTO

ex

DECRETO 30 dicembre 2020

**“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e per il triennio 2021-2023”
(Supplemento ordinario n. 47 alla G.U. n. 323 del 31 dicembre 2020)**

FONDO POVERTA’:

Stanziamiento 2021: euro 622.000.000
Stanziamiento 2022: euro 622.000.000
Stanziamiento 2023: euro 622.000.000

Modifica intervenuta: incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 destinati a progetti sperimentali per i “careleavers”, ex comma 335 legge bilancio 2021. Fondo stabilizzato

FONDO REDDITO DI CITTADINANZA:

Stanziamiento 2021: euro 7.587.300.000
Stanziamiento 2022: euro 7.719.600.000
Stanziamiento 2023: euro 7.720.000.000

Modifica intervenuta: incrementi ex comma 371 legge bilancio 2021. Fondo stabilizzato

FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:

Stanziamiento 2021: euro 391.958.592
Stanziamiento 2022: euro 391.958.592
Stanziamiento 2023: euro 391.958.592

Fondo stabilizzato

FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE

Stanziamiento 2021: euro 668.900.000
Stanziamiento 2022: euro 667.000.000
Stanziamiento 2023: euro 665.300.000

Modifica intervenuta: **incremento di circa 100 mln annui** (l’art. 104 c. 1 del dl Rilancio aveva già previsto un incremento di 90 mln per il 2020). Fondo stabilizzato

FONDO PER LA DISABILITA’ E LA NON AUTOSUFFICIENZA

Stanziamiento 2021: euro 200.000.000
Stanziamiento 2022: euro 300.000.000
Stanziamiento 2023: euro 300.000.000

Fondo stabilizzato

FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE

Stanziamiento 2021: euro 76.100.000
Stanziamiento 2022: euro 76.100.000
Stanziamiento 2023: euro 76.100.000

Modifica intervenuta: **incremento di circa 20 mln annui** (l'art. 104 c. 2 del dl Rilancio aveva già previsto un incremento di 20 mln per il 2020). Fondo stabilizzato

FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Stanziamiento 2021: euro 23.748.399
Stanziamiento 2022: euro 25.807.485
Stanziamiento 2023: euro 25.807.485

Fondo non stabilizzato

NUOVO FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE

Stanziamiento 2021: euro 30.000.000
Stanziamiento 2022: euro 30.000.000
Stanziamiento 2023: euro 30.000.000

Nuovo fondo istituito dal comma 334 legge bilancio 2021. Fondo non stabilizzato

FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI

Stanziamiento 2021: euro 71.915.742
Stanziamiento 2022: euro 76.915.742
Stanziamiento 2023: euro 76.915.742

Fondo stabilizzato

FONDO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Stanziamiento 2021: euro 155.894.994
Stanziamiento 2022: euro 104.060.699

Stanziamiento 2023: euro 104.060.699

Modifica intervenuta: incremento di 50,5 milioni per il 2021 ex commi 23-26 legge bilancio 2021. Fondo stabilizzato

FONDO INFANZIA E ADOLESCENZA (per i 25 Comuni riservatari ex L.285/1997)

Stanziamiento 2021: euro 28.794.000

Stanziamiento 2022: euro 28.794.000

Stanziamiento 2023: euro 28.794.000

Fondo non stabilizzato

PREMIO ALLA NASCITA (“Bonus mamma domani”)

Stanziamiento 2021: euro 392.000.000

Stanziamiento 2022: euro 392.000.000

Stanziamiento 2023: euro 392.000.000

Fondo stabilizzato

BONUS BEBE’

Stanziamiento 2021: euro 750.000.000

Stanziamiento 2022: euro 400.000.000

Stanziamiento 2023: /

Modifica intervenuta: bonus esteso anche a ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ex comma 362 legge bilancio 2021. Il finanziamento è incrementato di 340 milioni nel 2021 e 400 mln nel 2021, a cui si provvede con corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia. Fondo non stabilizzato

FONDO SOSTEGNO ALLA NATALITA’

Stanziamiento 2021: euro 5.673.303

Stanziamiento 2022: euro 5.595.651

Stanziamiento 2023: euro 5.595.651

Fondo stabilizzato

FONDO ASSEGNO UNIVERSALE E SERVIZI ALLA FAMIGLIA

Stanziamiento 2021: euro 3.000.000.000

Stanziamiento 2022: euro 633.000.000

Stanziamiento 2023: euro 1.022.000.000

Modifica intervenuta: incremento di 3.012,1 milioni di euro per il 2021 ex comma 7 legge bilancio 2021; il Fondo è ridotto per il 2021 e il 2022 a copertura finanziaria del bonus bebé, del bonus asilo nido e del congedo di paternità. Fondo stabilizzato